



# COMUNE DI CHIETI

ORDINANZA SINDACALE N° **26** DEL 12/02/2021

*Prot. 10180*

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 – SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DI TUTTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO DELLA CITTA', NONCHE' DELL'ASILO NIDO COMUNALE, DAL 13/02/2021 AL 27/02/2021**

## IL SINDACO

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

### Visti:

- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
- il Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante « Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- il Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- il Decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
- il Decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**Visto** il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

**Vista:**

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing";
- l'Ordinanza 9 gennaio 2021 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. ";
- l'Ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 gennaio 2021, n. 13;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute 30/01/2021 recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la quale, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della salute 16 gennaio 2021, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021;
- la circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo";

**Vista** l'Ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Attivazione misure restrittive" con la quale si dispone, tra l'altro, l'attivazione della didattica a distanza per 14 giorni, con decorrenza dal 08/02/2021, nelle scuole secondarie di secondo grado, su tutto il territorio regionale;

**Vista** la circolare n. 17167, del 21 agosto 2020, del Ministero della Salute con la quale sono state trasmesse le linee di indirizzo aventi ad oggetto "Indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" elaborate dal Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna;

**Preso atto** che, a causa dell'aumento del contagio nella città, in apposita riunione presso la Prefettura si è ritenuto necessario adottare misure di contenimento idonee ad evitare ulteriore diffusione del virus;

**Ritenuto** per quanto sopra di dover disporre la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado nonché dell'asilo nido comunale, **dal 13/02/2021 AL 27/02/2021**;

**Evidenziato** che la pluralità dei giorni di chiusura è funzionale a garantire lo svolgimento delle attività didattiche a distanza;

**Visto** l'art. 32 della Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

**Richiamate** tutte le disposizioni normative emanate tese ad adottare "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", tutt'ora vigenti;

#### **ORDINA**

**in via precauzionale e cautelativa, a far data 13/02/2021 e sino al 27/02/2021, la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado della città, nonché dell'asilo nido comunale.**

#### **INFORMA CHE**

-l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000;

-avverso il presente provvedimento sindacale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

#### **DISPONE**


- 1) la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti;
- 2) la trasmissione di copia del presente provvedimento:
  - ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi n. 1, 2, 3 e 4
  - al dirigente scolastico del convitto nazionale G.B.Vico

- all'Ufficio scolastico Provinciale di Chieti
- al Prefetto di Chieti;
- al Questore di Chieti;
- al Comando di Polizia Municipale;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Carabinieri di Chieti Scalo
- al II Settore del Comune, Pubblica Istruzione
- al V Settore del Comune, LL.PP:

Il presente provvedimento viene pubblicato per 15 gg. All'Albo Pretorio del Comune e inserito nell'home page del Comune.

IL SINDACO

Diego Pietro FERRARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ferrara Diego', written in a cursive style.